



# **Comune di Montà**

Provincia di Cuneo

***REGOLAMENTO***

***DI POLIZIA***

***RURALE***

Approvato con  
D.C.C. nr. 7 del 20/04/2026

## INDICE

Premessa		Pag 1
----------	--	-------

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

ART.1	Disciplina del Regolamento di Polizia Rurale	Pag 2
ART.2	Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Rurale	Pag 2
ART 3	Sicurezza sul lavoro	Pag 2

### **TITOLO II PROPRIETA' FONDIARIA**

ART.4	Accesso ai fondi	Pag 3
ART.5	Passaggio sui fondi con animali e mezzi meccanici	Pag 3
ART.6	Sentieri	Pag 3
ART 7	Strade comunali, interpoderali e vicinali	Pag 4

### **TITOLO III COLTIVAZIONI AGRARIE**

ART.8	Colture agrarie e loro limitazioni	Pag 6
ART.9	Distanze intercolturali delle piante e dai confini	Pag 6
ART.10	Terreni ingerbiditi	Pag 7
ART.11	Vigneti incolti	Pag 8
ART.12	Pulizia fondi	Pag 8
ART.13	Libero deflusso delle acque	Pag 8
ART.14	Dilavamento superficiale delle acque piovane	Pag 9
ART.15	Spurgo di fossi e canali	Pag 9
ART.16	Otturazione fossi e tombini	Pag 9
ART.17	Distanze per fossi, canali e alberi	Pag 10
ART.18	Recisione alberi protesi e radici e pulizia sponde	Pag 10
ART.19	Regimazione delle acque	Pag 10
ART.20	Scorrimento acque sulla pubblica strada	Pag 11
ART.21	Lavorazioni al terreno	Pag 11
ART.22	Livellamento terreno	Pag 11
ART.23	Trinciatura	Pag 11
ART.24	Caduta rami e alberi sulla sede stradale	Pag 11
ART.25	Pulizia boschi	Pag 12
ART.26	Smaltimento sarmenti delle viti	Pag 12
ART.27	Reti antigrandine, teli e reti protettive	Pag 12
ART.28	Diserbanti e difesa antiparassitaria	Pag 13
ART.29	Controllo delle erbe infestanti nelle aree comuni	Pag 13
ART.30	Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei	Pag 14
ART.31	Raccolti	Pag 14
ART.32	Controllo su appropriazione dei prodotti	Pag 14
ART.33	Accensione fuochi e prevenzione incendi	Pag 15

**TITOLO IV  
ALLEVAMENTI  
E BESTIAME AL  
PASCOLO**

ART.34	Pascolo del bestiame e norme generali	Pag 16
ART.35	Smaltimento degli animali morti	Pag 16
ART.36	Maltrattamento degli animali	Pag 17
ART.37	Sosta del bestiame	Pag 17
ART.38	Concimaie e depositi di letame	Pag 17
ART.39	Trasporto rifiuti, letame e liquami	Pag 17
ART.40	Spandimento liquame	Pag 17

**TITOLO V  
APICOLTURA**

ART.41	Attività apistica e lotta alla Varroa	Pag 18
ART.42	Norme di sicurezza e distanze degli apiari	Pag 18
ART.43	Sciami e suo recupero	Pag 18

**TITOLO VI  
FABBRICATI  
RURALI**

ART.44	Costruzione di fabbricati rurali	Pag 20
ART.45	Igiene dei fabbricati rurali	Pag 20
ART.46	Prevenzione antincendio	Pag 20
ART.47	Depositi di esplosivi ed infiammabili	Pag 20
ART.48	Stalle e concimaie	Pag 21
ART.49	Scarico e deposito rifiuti	Pag 21
ART.50	Opere, depositi, ingombri del suolo	Pag 21

**TITOLO VII  
FUNGHI E TARTUFI**

ART.51	Raccolta dei tartufi	Pag 22
ART.52	Raccolta e trasporto dei funghi	Pag 22
ART.53	Limiti quantitativi in numero e peso	Pag 23
ART.54	Tesserino	Pag 23
ART.55	Proventi	Pag 24

## **TITOLO VIII FAUNA E FLORA**

ART.56	Caccia e pesca	Pag 25
ART.57	Uccisione e cattura del riccio	Pag 25
ART.58	Raccolta di lumache e rane	Pag 25
ART.59	Allevamento di animali	Pag 25
ART.60	Raccolta di specie protette	Pag 25
ART.61	Ripristino manto erboso	Pag 25
ART.62	Raccolta prodotti del sottobosco	Pag 26

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

ART.63	Permessi, licenze ed autorizzazioni	Pag 27
ART.64	Durata dei permessi e licenze	Pag 27
ART.65	Sanzioni amministrative	Pag 27
ART.66	Sanzioni accessorie	Pag 27
ART.67	Pagamento in misura ridotta	Pag 27
ART.68	Presentazione rapporto	Pag 28
ART.69	Ricorso al segretario comunale	Pag 28
ART.70	Ricorso al tribunale civile di Alba	Pag 28
ART.71	Esecuzione forzata	Pag 28
ART.72	Disposizioni finali	Pag 28

## Premessa

Il Regolamento di Polizia Rurale disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, gli aspetti inerenti alle attività agricole, zootecniche e silvo-pastorali, nonché alle ulteriori attività connesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le produzioni cerealicole, orticole e frutticole, l'allevamento, l'apicoltura, la raccolta dei funghi e dei tartufi, la caccia e la pesca, per quanto di competenza comunale.

Il presente Regolamento è diretto a integrare e specificare, in relazione alle caratteristiche del territorio comunale e alle sue vocazioni produttive, le disposizioni normative sovraordinate, al fine di assicurare una disciplina aderente alle peculiarità locali e idonea a sostenere lo sviluppo ordinato delle attività rurali.

Il Regolamento persegue finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio agricolo e rurale locale, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dagli operatori del settore, siano essi imprenditori agricoli professionali, aziende di maggiori dimensioni o soggetti che esercitano attività agricola in forma integrativa o secondaria, nella conservazione del paesaggio, nel presidio del territorio e nella salvaguardia delle tradizioni produttive.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano o svolgono attività nelle aree rurali del territorio comunale, con l'obiettivo di favorire una convivenza ordinata tra attività produttive, tutela ambientale, sicurezza, valorizzazione delle risorse locali e rispetto della proprietà pubblica e privata.

Il Regolamento promuove il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della proprietà silvo-agro-pastorale e la difesa del territorio rurale, quali elementi essenziali dell'interesse pubblico locale.

Il Comune riconosce altresì il valore sociale, economico e culturale dell'agricoltura, quale attività essenziale per il sostentamento alimentare, per la qualità del paesaggio, per la vitalità del territorio e per la promozione delle produzioni locali, anche ai fini della crescita turistica e dello sviluppo dell'indotto economico a beneficio della collettività.

Il presente Regolamento si propone inoltre di diffondere una cultura del rispetto del mondo agricolo e rurale, sensibilizzando la collettività sull'importanza delle attività agricole e sul contributo da esse fornito alla tutela del territorio, alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita della comunità locale.

Particolare rilievo è attribuito alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro agricolo. Il Comune richiama tutti gli operatori del settore al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, evidenziando la necessità di adottare comportamenti prudenti e responsabili nell'utilizzo di macchinari, attrezzature e mezzi agricoli, al fine di prevenire incidenti e tutelare l'incolumità propria e altrui.

La tutela dell'ambiente, la sostenibilità delle attività produttive e la sicurezza delle persone costituiscono principi fondamentali cui devono conformarsi tutti i soggetti operanti nel contesto rurale.

Inoltre, il presente Regolamento promuove il rispetto dei diritti e delle tutele di ogni lavoratore. In particolare, esprime formale contrasto a pratiche quali il caporalato e, più in generale, ogni forma di sfruttamento di persone senza regolare contratto, affinché dette pratiche non sfiorino una civiltà contadina eticamente e storicamente legata al rispetto di tutti.

# **TITOLO I°**

## ***Disposizioni generali***

### ***ARTICOLO 1***

#### ***Disciplina del Regolamento di Polizia Rurale***

È approvato il “Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Montà”, che disciplina, nell’ambito del territorio comunale, la tutela della proprietà rurale e delle attività agricole e zootecniche, nonché le connesse esigenze di sicurezza, igiene, tutela ambientale, corretta fruizione della viabilità rurale e protezione del patrimonio agro-silvo-pastorale.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle discipline speciali di settore. In caso di contrasto prevalgono le fonti sovraordinate.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti.

### ***ARTICOLO 2***

#### ***Vigilanza per l’applicazione delle norme di Polizia Rurale***

La vigilanza sull’osservanza del presente Regolamento è esercitata dalla Polizia Locale e dagli ulteriori organi di vigilanza e controllo competenti per materia, ivi compresi gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p.

Per le materie di rispettiva competenza, la vigilanza è svolta anche dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (Carabinieri Forestali) e dagli altri soggetti istituzionalmente preposti (Regione, ASL, ecc.).

Eventuali forme di volontariato civico di supporto possono essere previste e disciplinate con separato provvedimento organizzativo dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente e senza attribuzione di funzioni di polizia o di polizia giudiziaria

### ***ARTICOLO 3***

#### ***Sicurezza sul lavoro***

Nell’esercizio delle attività agricole e connesse, i proprietari, conduttori, datori di lavoro, lavoratori e comunque chiunque operi a qualunque titolo è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il Comune promuove, anche tramite informazione e sensibilizzazione, comportamenti corretti e prudentziali nell’uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione, ferma restando la piena applicazione della normativa statale vigente.

# **TITOLO II°**

## ***Proprietà fondiaria***

### ***ARTICOLO 4*** ***Accesso ai fondi***

Coloro che attraversano o comunque si introducono nel fondo altrui, senza il consenso del proprietario, arrecando danni, saranno soggetti a sanzione amministrativa, ferme restando le disposizioni penali e civilistiche applicabili, nonché il risarcimento del danno.

### ***ARTICOLO 5*** ***Passaggio sui fondi con animali e mezzi meccanici***

Il diritto di passaggio sul fondo altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, e con mezzi meccanici ad uso agricolo, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte misure atte e sufficienti a prevenire danni che possano essere cagionati alle altrui proprietà. È vietato introdurre o lasciare scorrazzare sulle proprietà altrui galline, cani ed altri animali domestici, in modo da arrecare danni alle semine, ai raccolti ed alla fauna selvatica.

### ***ARTICOLO 6*** ***Sentieri***

I sentieri e i tracciati escursionistici presenti sul territorio comunale, ove segnalati e/o inseriti nella rete sentieristica riconosciuta o promossa dall'Ente e dai soggetti gestori competenti, costituiscono patrimonio di fruizione pubblica e di valorizzazione territoriale.

È fatto divieto ai proprietari o conduttori dei fondi interessati dal tracciato di modificare, spostare, interrompere, cancellare o alterare il percorso, la segnaletica e le opere di corredo dei sentieri, senza preventiva autorizzazione del Comune, che può acquisire parere del soggetto gestore della rete sentieristica.

La realizzazione di nuovi tracciati o varianti permanenti è subordinata al consenso del proprietario e degli altri aventi diritto, ove necessario, e all'autorizzazione del Comune, anche ai fini della sicurezza e della compatibilità con la rete sentieristica esistente.

I proprietari/conduttori che svolgono lavorazioni agricole in adiacenza o interferenza con i sentieri devono adottare tutte le misure di prudenza idonee a prevenire pericoli per gli utenti (es.: regolazione del traffico agricolo, segnalazioni temporanee, interdizione temporanea di tratti in caso di rischi immediati).

In caso di trattamenti fitosanitari e/o diserbanti eseguiti in prossimità dei sentieri, devono essere rispettate le prescrizioni di etichetta e la normativa di settore; ove vi sia rischio di interferenza con il transito, il conduttore deve apporre segnaletica temporanea ben visibile indicante almeno: "TRATTAMENTO IN CORSO", data e ora, ed eventuale tempo di rientro.

Il danneggiamento della segnaletica, delle infrastrutture e delle opere dei sentieri, nonché il danneggiamento di colture e proprietà confinanti, comporta l'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, salvo il risarcimento del danno e le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

**ARTICOLO 7**  
***Strade comunali, interpoderali e vicinali***

È proibita la sosta di veicoli sulle strade comunali, interpoderali e vicinali che impedisca od ostacoli il transito ad altri veicoli, alle persone ed al bestiame.

Coloro che, transitando su strade comunali, vicinali e interpoderali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne lo stato originario a proprie spese.

È vietato il transito su strade asfaltate di qualsiasi titolo con mezzi cingolati senza le dovute protezioni.

È vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali e vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

La manutenzione delle strade comunali spetta, in via ordinaria, al Comune. Tutti gli utenti di strade vicinali e interpoderali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La misura della quota di partecipazione alle spese derivanti dalla manutenzione di dette strade sarà determinata in base alle dimensioni dei terreni frontisti. Il Comune potrà concorrere con contributi o comodato dei mezzi con apposito provvedimento.

Prima dell'assegnazione, i lavori in oggetto devono essere vagliati in fase preventiva dalla Commissione Agricoltura, in veste consultiva, o del consorzio strade, quando istituito.

Il privato proprietario o conduttore dei terreni è tenuto ad astenersi dall'eseguire lavori in strade rurali di propria iniziativa, prima di aver interpellato i confinanti e adito la Commissione Agricoltura a fini consultivi. Nel caso in cui invece sia già presente o venga istituito un consorzio strade, farà fede lo statuto di detto consorzio.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

È vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali o vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto.

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati. Sono pure tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette stradali.

È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti le strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la visibilità dei conducenti dei veicoli, compromettano la leggibilità dei segnali stradali, alterino il manto stradale, o creino pericolo per la circolazione.

I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari,

devono essere spurgati una o più volte l'anno dai frontisti e/o dai proprietari limitrofi e/o dai conduttori. In caso di accertata trascuratezza ed inadempienza l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti.

Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa, come di seguito specificato.

# TITOLO III°

## *Coltivazioni agrarie*

### *ARTICOLO 8*

#### *Colture agrarie e loro limitazioni*

Ciascun proprietario di terreni può usare i propri beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture o allevamenti. Restano fermi i poteri del Sindaco e delle altre autorità competenti nei casi previsti dalla legge, quando essi si rendano necessari per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica.

### *ARTICOLO 9*

#### *Distanze intercolturali delle piante e dai confini*

Le distanze per le piantagioni delle piante di alberi vari dai confini dei beni privati (il confine deve essere sempre inteso tra proprietà private, anche se non contigue come nel caso di interposta proprietà pubblica, strade, canali, etc.) nel territorio del Comune di Montà sono le seguenti:

- Metri 15 (quindici) per PIOPPI ed ALBERI DI ALTO FUSTO compresi CASTAGNO e NOCE
- Metri 5 (cinque) per piantagioni a vivaio di PIOPPI e ALBERI DI ALTO FUSTO. Le piantine costituenti il vivaio dovranno comunque essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora.
- Metri 5 (cinque) per ALBERI DA FRUTTO e NOCCIOLI, ulivo
- Metri 5 (cinque) per CASTAGNO su portainnesto nanizzante (giapponese)
- Metri 3 (tre) per la VITE con filari perpendicolari al confine e metri 2 (due) per filari paralleli al confine
- Metri 8 (otto) per il CEDUO DI ROBINIE.
- Per le piantagioni esistenti la fascia da tenere sgombera in prossimità del confine è fissata in metri 8 (otto).

Viene considerato BOSCO CEDUO quello tagliato nel ciclo di dieci anni.

In relazione alle particolari condizioni dell'agricoltura del Comune dovute all'esasperato frazionamento della proprietà e dell'abbandono di molti appezzamenti in prossimità dei terreni coltivati, vista la difficoltà che si manifesta in tali casi per la lotta ai parassiti (in modo particolare insetti) è fatto obbligo ai proprietari di gerbidi di creare una fascia di rispetto su tutti i lati dei propri appezzamenti per una larghezza di almeno 10 metri.

Per fascia di rispetto si intende terreno ripulito con trinciature e/o fresature. Nella fascia così risultante potranno insistere alberi, nel rispetto delle distanze dai confini, soltanto se coltivati.

Per le piantagioni nei giardini e cortili pertinenziali si osservano le distanze minime di cui all'art. 892 del Codice civile, salvo accordi tra confinanti ove ammessi dalla legge.

Per le piantagioni in appezzamenti che confinano con boschi spontanei si fa riferimento alla normativa forestale regionale vigente.

Per le distanze dalle strade pubbliche si osservano le misure minime relative alle distanze e alle fasce di rispetto previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada).

Sono fatti salvi gli accordi fra le parti che prevedano distanze diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione delle distanze e fasce di rispetto di cui al punto precedente che in alcun caso possono essere inferiori.

È vietato eseguire piantagioni sia pure osservando le distanze indicate precedentemente in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità.

Un maggiore arretramento dovrà essere condiviso con l'Ufficio Tecnico del Comune.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

È concesso piantare arbusti, siepi, salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico vanno recisi al livello del suolo:

- Se strade comunali dal Comune;
- Se strade interpoderali, consortili, vicinali, dai proprietari dei fondi serviti.

Dette distanze sono vincolanti salvo diversi accordi tra privati confinanti.

È fatto assoluto divieto di reimpianto e obbligo di taglio periodico degli alberi a crescita spontanea.

## **ARTICOLO 10**

### ***Terreni ingerbiditi***

È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di emergenza, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante, lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli risulta responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Qualora i proprietari dei gerbidi non adempiano all'obbligo di cui al comma precedente, i conduttori degli appezzamenti confinanti possono con diffida, invitare gli interessati a pulire il terreno incolto, entro giorni 30 (trenta) e nel caso in cui questi non provvedono, i conduttori su indicati richiederanno al Sindaco l'emissione di apposita ordinanza in merito.

## ***ARTICOLO 11***

### ***Vigneti incolti***

Al fine di evitare il diffondersi di insetti infestanti o malattie infettive quali la flavescenza dorata, i vigneti che non vengano più coltivati devono essere regolarmente ripuliti sull'intera superficie. Le operazioni di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite entro il 31 maggio e, comunque, entro i termini e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa e dai provvedimenti fitosanitari vigenti.

Qualora il proprietario del vigneto abbandonato non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all'Ufficio di Polizia municipale che provvede al preventivo accertamento e ad avvisare il Sindaco, il quale può emanare eventuale ordinanza in merito e segnalare il caso alle competenti autorità, le quali potranno applicare le sanzioni previste. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita dal Comune che potrà poi farsi rimborsare dal proprietario del vigneto abbandonato.

## ***ARTICOLO 12***

### ***Pulizia dei fondi***

Tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio nonché i luoghi privati debbono essere mantenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

A tal fine è vietato lasciar disperdere acqua, accumulare rifiuti di qualsiasi genere anche se derivanti dall'attività di giardinaggio, fatto salvo l'attività di compostaggio domestico.

È fatto, inoltre, obbligo ai proprietari di fondi ubicati in qualsiasi zona del Comune, sia nel caso che tali proprietà risultino o meno circondate da recinzioni, e sia nell'ipotesi che tali lotti annoverino o meno nel loro interno dei fabbricati, di provvedere allo sfalcio delle vegetazioni. È inoltre stabilito l'onere di ottemperare al taglio dei rami ed arbusti quando questi ultimi ricadano su proprietà confinanti oppure su strade, piazze, corsi d'acqua etc.

Al fine della prevenzione degli incendi, i proprietari ed i possessori di fondi destinati a prato, sono tenuti a sfalciare l'erba almeno una volta all'anno, o quanto meno a curare la pulizia del fondo mediante asportazione delle erbe secche a fine stagione vegetativa.

A chiunque scorga in un bosco e nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o incustodito, è fatto obbligo di darne allarme e di segnalarlo immediatamente alla più vicina stazione dei Carabinieri forestali, vigili del fuoco, Polizia Municipale o altri Corpi di Polizia in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

## ***ARTICOLO 13***

### ***Libero deflusso delle acque***

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine. Né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi e nei canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

Con riferimento all'art. 15 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e pertinenze è vietato:

- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi

- genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Circa le sanzioni amministrative si fa riferimento al titolo successivo del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Dilavamento superficiale acque piovane***

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e alla loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso in cui le lavorazioni svolte nell'inosservanza di dette precauzioni o la mancata regimazione delle acque determinino danni reiterati alle proprietà e/o alle strade sottostanti (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Spurgo di fossi e canali***

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle aree circostanti e delle eventuali vie contigue.

I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati, secondo le necessità, generalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione, se necessario. Il diametro delle tubazioni non dovrà essere in nessun modo inferiore a cm 40 interno.

Le banchine, le scarpate, il fosso a lato di strade comunali costituiscono pertinenza delle stesse ai fini della possibilità di intervento manutentivo a cura del Comune senza particolari formalità.

I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese e secondo le necessità, dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.

I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e secondo necessità rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

#### **ARTICOLO 16**

##### ***Otturazione fossi e tombini.***

Chi ottura tombini, fossi e scarichi è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di tre giorni dalla rilevazione del problema.

Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

**ARTICOLO 17**  
***Distanze per fossi, canali e alberi***

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste all'art 9 del presente regolamento.

In caso di posizionamento, temporaneo o permanente, di recinzioni lungo fossi o corsi d'acqua è necessario osservare una fascia di rispetto secondo quanto indicato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dagli strumenti urbanistici e alle prescrizioni degli enti competenti.

**ARTICOLO 18**  
***Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde***

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale. Sono tenuti inoltre a mantenere puliti i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale, che per colpa loro, ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

**ARTICOLO 19**  
***Regimazione delle acque***

È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua è obbligatorio sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

In sede di richiesta di svincolo idrogeologico per la realizzazione dei drenaggi deve essere indicato il percorso e lo scarico degli stessi.

È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

È proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.

È altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che, anche in caso di espresso consenso per l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione delle suddette.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

È vietato l'innalzamento delle banchine stradali volte alla difesa del terreno sottostante, confinante con le strade comunali e/o vicinali.

**ARTICOLO 20**  
***Scorrimento acque sulla pubblica strada***

È vietato far scorrere sulla pubblica strada, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acque destinate alla irrigazione o per qualsiasi altro uso.

**ARTICOLO 21**  
***Lavorazioni del terreno***

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di vigneti esistenti su appezzamenti situati lungo strade vicinali, comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il confine della strada, in linea generale, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri, salvo quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti. In ogni caso, se verranno arrecati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati ed al ripristino a loro spese.

Le scarpate sia a monte che a valle delle strade non devono avere una pendenza superiore a 45°, qualora non sia possibile per motivi di pendenza dovrà essere fatto idoneo manufatto per il sostegno per il terreno e idonea regimazione delle acque.

**ARTICOLO 22**  
***Livellamento terreni***

I livellamenti di terreni e i movimenti di terra in ambito agricolo sono ammessi esclusivamente nel rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 e, comunque, delle norme vigenti.

Qualora le terre siano gestite come sottoprodotti, l'interessato deve trasmettere al Comune e all'ARPA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 6 DPR 120/17) almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli interventi sono soggetti al parere della Commissione Agricola Comunale, che si intende obbligatorio ma non vincolante.

**ARTICOLO 23**  
***Trinciatura***

La trinciatura dell'erba, erbacce, arbusti, rami e simili a lato delle strade comunali di norma viene eseguita a cura e spese del Comune.

In casi particolari di urgenza, l'Autorità competente può disporre con apposita ordinanza che ciò avvenga a cura e spese dei proprietari o aventi titolo, confinanti.

**ARTICOLO 24**  
***Caduta rami ed alberi sulla sede stradale***

Con riferimento all'art.29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale interessante l'intero territorio comunale e per ogni tipo di strada alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, salvo danni maggiori da risarcire.

Il Sindaco potrà disporre la rimozione, in caso di necessità, urgenza o pericolo, senza particolari formalità, con possibilità di rivalsa sul proprietario o avente titolo.

Restano ferme le competenze dell'ente proprietario della strada e le sanzioni speciali del Codice della strada.

### **ARTICOLO 25** ***Pulizia boschi***

Fatte salve le norme di leggi nazionali e regionali in materia di abbattimento alberi e boschi, al fine di garantire la ricrescita, dopo gli abbattimenti è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del terreno da rami, ramaglie, cespugli, piante infestanti (soprattutto edera) ed erbacce.

L'eventuale abbruciamento di residui vegetali è ammesso esclusivamente nei limiti di cui all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto dei divieti e prescrizioni regionali vigenti in materia di incendi boschivi e qualità dell'aria.

Inoltre, è fatto obbligo di salvaguardare gli alberi di pregio, tra cui sono ricompresi in particolare le piante tartufigene, nella misura del 30% di numero rispetto al numero di partenza.

### **ARTICOLO 26** ***Smaltimento sarmenti delle viti***

Lo smaltimento dei sarmenti e dei residui di potatura è effettuato, ove tecnicamente possibile, mediante trinciatura, cippatura o altre forme di recupero agronomico.

L'abbruciamento in loco dei sarmenti e di altri residui vegetali agricoli è ammesso esclusivamente nei limiti di legge e costituisce normale pratica agricola consentita solo se effettuato nel luogo di produzione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'abbruciamento è in ogni caso vietato nei periodi di divieto stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di incendi boschivi e qualità dell'aria; in particolare è vietato nel periodo 1° novembre - 31 marzo. Ulteriori divieti (es. 1° ottobre - 31 marzo) possono applicarsi in base alle misure regionali di risanamento della qualità dell'aria.

È vietato l'abbruciamento in terreni boscati, arbustivi e pascolivi e fino a distanza inferiore a 50 metri dagli stessi; nei periodi di 'stato di massima pericolosità' il divieto opera entro 100 metri e sono sospese le deroghe previste dalla normativa regionale.

Fuori dai divieti, l'abbruciamento è consentito dall'alba al tramonto, in assenza di vento, con preventiva isolazione e custodia continua fino a completo spegnimento, con disponibilità di mezzi idonei allo spegnimento.

Restano salvi eventuali ulteriori divieti o limitazioni disposti con ordinanza comunale per ragioni di sicurezza e tutela della salute.

### **ARTICOLO 27** ***Reti Antigrandine, Teli, e Reti Protettive***

L'installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per le colture agrarie è ammessa nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente. Chiunque installi reti o teli di colore diverso rispetto a quanto previsto dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, da irrogarsi da parte dell'Ufficio competente territorialmente;

L'obbligato in solido è altresì tenuto alla rimozione delle reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie illegittimamente allestite entro il termine stabilito dall'autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti o teli, entro il termine di cui sopra, il Comune informerà la Regione Piemonte settore Agricoltura l'inadempienza.

Ove l'intervento non sia soggetto a titolo abilitativo edilizio o paesaggistico, l'interessato è in ogni caso tenuto a presentare comunicazione al Comune indicando ubicazione (mappali), superficie e caratteristiche (incluso colore/materiale). Non è necessaria la presentazione di un progetto. Tale

comunicazione è esente da tasse e imposte.

Qualora l'intervento ricada in aree vincolate o soggette a specifiche prescrizioni, restano fermi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (inclusa, se del caso, l'autorizzazione paesaggistica). La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 66 del presente Regolamento, salvo che il fatto sia diversamente sanzionato da norme speciali.

## **ARTICOLO 28**

### ***Diserbanti e difesa antiparassitaria***

Al fine di eliminare le cause di inquinamento ambientale e per tutelare la propria e l'altrui salute si sconsiglia vivamente di praticare il diserbo chimico, prediligendo lo sfalcio e il diserbo meccanico.

Per la difesa antiparassitaria delle colture si invitano i produttori a scegliere la difesa biologica, o quantomeno la difesa integrata, aderendo a certificazioni di sostenibilità, rispettando attentamente i periodi di carenza e il periodo di rientro in campo.

Per i trattamenti insetticidi quando necessari è obbligatorio anteporre lo sfalcio della flora spontanea in prossimità della coltura interessata al trattamento per evitare la moria degli insetti impollinatori. Ove possibile, si consiglia la tecnica della confusione sessuale.

Durante la fase di fioritura è fatto obbligo di non effettuare trattamenti insetticidi.

La difesa antiparassitaria dovrà essere effettuata in condizioni meteorologiche tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare ed adottando tutte le precauzioni onde evitare il fenomeno della deriva.

È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Quando si effettua il trattamento con atomizzatore o apparecchi simili si dovrà dare avviso ai vicini degli edifici civili e lavorativi confinanti, con almeno 24 ore di anticipo, dell'intenzione di effettuare il trattamento;

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare i contenitori dei trattamenti antiparassitari di qualsiasi genere.

È fatto sempre obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o Prato) avvelenato" / "Campo trattato con prodotti fitofarmaci".

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012 e Piano d'Azione Nazionale), nonché le prescrizioni di etichetta e le eventuali ordinanze o provvedimenti dell'Autorità competente."

## **ARTICOLO 29**

### ***Controllo delle erbe infestanti nelle aree comuni del territorio comunale***

È fatto divieto a chiunque gestisca, direttamente o tramite appalti a terzi, la manutenzione e la pulizia dei cigli e delle scarpate stradali nel centro abitato, come sull'intero territorio comunale per le aree pubbliche di fare utilizzo di prodotti fitosanitari diserbanti comunque classificati come pericolosi per la salute o riportanti in etichetta "pericolo per l'ambiente". In tali aree il controllo delle erbe infestanti deve avvenire esclusivamente tramite lo sfalcio o con tecniche che comunque non prevedano l'utilizzo di mezzi chimici (ad esempio il pirodiserbo) salvo i nuovi prodotti classificati come biologici come l'acido pelargonico.

**ARTICOLO 30**  
***Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei***

I trattamenti con mezzi aerei sono vietati salvo i casi espressamente autorizzati dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità competente, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni imposte.

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità, su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti. L’ente da riferimento è l’Enac (ente nazionale aviazione civile) ed è questo che regola ogni aspetto relativo all’uso dei droni in agricoltura.

L’uso di mezzi aerei o APR resta in ogni caso soggetto alla disciplina di settore sui fitosanitari e alla normativa aeronautica vigente.

**ARTICOLO 31**  
***Raccolti***

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e rampollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Con richiamo al Codice penale, è vietato, senza il consenso del proprietario o del conduttore del fondo spigolare, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il permesso dovrà essere rilasciato per iscritto ed essere presentato ad ogni richiesta degli agenti di Polizia. Nel caso che il proprietario o il conduttore del fondo siano consenzienti e presenti sul posto, non occorre il permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l’annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

È vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

La raccolta di funghi e tartufi su fondi di proprietà privata è consentita nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e, in ogni caso, con il consenso del proprietario o dell’avente diritto, fatti salvi i diversi regimi previsti per aree pubbliche e per tartufaie riconosciute/delimitate secondo la normativa regionale.

**ARTICOLO 32**  
***Controllo su appropriazione dei prodotti***

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale, fermo restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono invitarle a presentarsi o direttamente scortarle, se i soggetti prestano il consenso, ai competenti uffici di Polizia per gli accertamenti del caso. Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna, ferma restando la segnalazione ai competenti uffici di Polizia.

**ARTICOLO 33**  
***Accensione fuochi e prevenzione incendi***

È vietata l'accensione di fuochi e l'abbruciamento all'aperto di materiale vegetale in violazione della normativa statale e regionale vigente in materia di prevenzione incendi boschivi, tutela ambientale e qualità dell'aria.

È vietata la combustione all'aperto di materiale vegetale nel periodo 1° novembre - 31 marzo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. Piemonte 15/2018.

È vietata l'accensione di fuochi e l'abbruciamento in terreni boscati, arbustivi e pascolivi e fino a distanza inferiore a 50 metri dagli stessi; nei periodi di 'stato di massima pericolosità' (art. 4 L.R. 15/2018) il divieto opera entro 100 metri e sono sospese le deroghe.

Fuori dai periodi di divieto e nei soli casi consentiti dalla legge, gli abbruciamenti devono essere effettuati dall'alba al tramonto, in assenza di vento, con preventiva isolazione e custodia continua fino a completo spegnimento, con disponibilità di mezzi idonei allo spegnimento.

Restano salvi i poteri del Sindaco di sospendere, differire o vietare combustioni all'aperto con ordinanza, in presenza di condizioni meteorologiche o ambientali sfavorevoli o rischi per l'incolumità e la salute

# TITOLO IV°

## *Allevamenti e bestiame al pascolo*

### *ARTICOLO 34*

#### *Pascolo del bestiame e norme generali*

È vietato affidare a persone non adulte ed inidonee bestiame inviato al pascolo in siti aperti o comunque non difesi. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire allo stesso di calciare, cozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi.

Viene pertanto fatto espresso divieto di lasciare incustodito o non in sicurezza con adeguata recinzione anche solo temporaneamente qualsiasi animale.

I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare all'Autorità Sanitaria qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art 1 del regolamento di Polizia Veterinaria: DPR 8 febbraio 1954 n 320 e smi.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Va perseguita la lotta ai parassiti: mosche, roditori, etc. devono altresì essere rispettate le norme sul benessere animale come regolamento dal DL 146/2001 recepito dalla direttiva CE 98/58. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

È vietato l'allevamento o la detenzione nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

### *ARTICOLO 35*

#### *Smaltimento degli animali morti*

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Gli animali morti, ai quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. È assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo.

Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.

Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme

del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e relativi atti di esecuzione, nonché normativa veterinaria vigente o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

La cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.

### ***ARTICOLO 36*** ***Maltrattamento di animali***

Gli Agenti di Polizia Locale che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare i responsabili alla competente Autorità Giudiziaria (Procuratore della Repubblica).

### ***ARTICOLO 37*** ***Sosta del bestiame***

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, né deviare dalle medesime, salvo che nelle località autorizzate per la sosta del bestiame. Detto bestiame ai sensi delle disposizioni del codice della strada, dovrà essere diligentemente custodito per prevenire danni.

Coloro che nel comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

### ***ARTICOLO 38*** ***Concimaie e depositi di letame***

Le concimaie e le coltri di letame sono consentite purché coperte e devono essere collocate a non meno di 25 metri di distanza dalle abitazioni, salvo deroga, da valutarsi caso per caso, e concessa in conformità alle norme igienico-sanitarie, ambientali e zootecniche vigenti.

### ***ARTICOLO 39*** ***Trasporto rifiuti, letame e liquami***

I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico ecc. devono essere dotati di validi ripari atti ad impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada. Il carico dovrà essere adeguatamente coperto.

Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sulla pubblica via. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti. I liquami zootecnici devono essere trasportati in contenitori che non permettano lo sgocciolamento sulle strade di pubblico passaggio.

Non sarà possibile stoccarlo se non in idonee concimaie autorizzate e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

### ***ARTICOLO 40*** ***Spandimento liquame***

Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge nelle apposite vasche potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni e deve essere interrato immediatamente mediante aratura o operazione agricola analoga.

# **TITOLO V°**

## **APICOLTURA**

Fatto salvo i riferimenti normativi a cui si fa riferimento nel contesto di questo settore produttivo: (Dlgs 134/2022) con il qui presente Regolamento si vuole sottolineare alcuni aspetti tipici di questa attività, non dimenticando di sensibilizzare la collettività tutta del grande ruolo che hanno gli insetti impollinatori per l'intero ecosistema, e nel contesto apistico oltre alla produzione del miele, prodotto del nostro territorio di notevole pregio. L'amministrazione riconosce e promuove il ruolo che l'apicoltura ha nel mantenimento della biodiversità.

### **ARTICOLO 41**

#### ***Attività apistica e lotta alla Varroa***

L'attività apistica in Italia è caratterizzata da un livello di professionalità estremamente variabile, che spazia dalle grandi imprese specializzate, alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo.

Sulla base dei dati del censimento apistico nazionale, il Piemonte è al primo posto tra le regioni italiane sia come numero di alveari (nel 2017 199.315, pari a circa il 16 % del patrimonio italiano) che, come operatori, (5.612 apicoltori in Piemonte, pari a circa l'11% del totale nazionale). Dal 2015 è attiva una Anagrafe apistica nazionale.

Quindi a qualsiasi titolo si pratici questa attività è fatto obbligo ad attenersi alle normative vigenti per la lotta alla Varroa. La varroatosi continua a rappresentare uno dei principali problemi sanitari in apicoltura. Ogni anno il Settore Prevenzione e Veterinaria definisce con un apposito "Piano Varroa" gli interventi di lotta obbligatoria: effettuare almeno due trattamenti annuali (uno estivo e uno autunnale/invernale), esclusivamente con i prodotti anti-varroa autorizzati; i medicinali per il trattamento sono acquistabili senza ricetta veterinaria; tenere traccia dei trattamenti farmacologici effettuati sui libretti apistici e/o registri, nonché conservare copia dei documenti di acquisto; condividere le attività di lotta alla Varroa tra apicoltori con apiari territorialmente contigui.

### **ARTICOLO 42**

#### ***Norme di sicurezza e distanza degli apiari***

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m. 10 (dieci) da strade di pubblico transito e dai confini con proprietà pubbliche, a non meno di m. 5 (cinque) dai confini con proprietà private.

La direzione di volo, identificata dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.

Le distanze di cui al comma precedente possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.

### **ARTICOLO 43**

#### ***Sciami e suo recupero***

Con riferimento all'articolo 924 del Codice Civile chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ad agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile , gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, dopo averli inseguiti per due giorni, abbia cessato di protrarre la cattura.

# **TITOLO VI°**

## ***Fabbricati rurali***

### ***ARTICOLO 44***

#### ***Costruzione di fabbricati rurali***

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle e/o fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda sia in senso orizzontale che in senso verticale e l'acqua piovana incanalata nella cunetta stradale o in fognatura bianca in modo da evitare danno alle strade.

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di qualsiasi titolo non possono essere lasciati liberi ma devono trovarsi all'interno di una recinzione.

È vietato il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli, dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte e comunque per mitigare la percezione visiva delle zone destinate a deposito deve essere impiantata una barriera vegetale (o simile) tenuta in costante ordine di potatura e in sana vegetazione.

### ***ARTICOLO 45***

#### ***Igiene dei fabbricati rurali***

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene e delle norme specifiche in materia.

### ***ARTICOLO 46***

#### ***Prevenzioni antincendio***

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei. I fienili devono essere disposti a distanza adeguata dalle case rurali o muniti di tagliafuoco. Restano ferme le norme vigenti in materia di prevenzione incendi.

### ***ARTICOLO 47***

#### ***Depositi di esplosivi ed infiammabili***

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

È vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge. È vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

**ARTICOLO 48**  
***Stalle e concimaie***

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, senza tracimare i muretti di contenimento lontano da corsi d'acqua. Restano ferme, per gli allevamenti, le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Per quanto non espressamente disposto, si rinvia dinamicamente alla normativa igienico-sanitaria e ambientale vigente.

**ARTICOLO 49**  
***Scarico e depositi rifiuti***

È vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi specie, lungo e nei corsi d'acqua, nei boschi, nelle strade e nelle relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, se non presso idonei centri quali ad esempio la Stazione di Conferimento sita nel territorio Comunale di Montà (pressi area industriale) o eventualmente, nel caso venissero individuati, altri luoghi sempre comunque segnalati da apposito cartello e autorizzati.

Qualsiasi operazione di trasporto materiali lungo le strade cittadine dovrà avvenire utilizzando tutte le cautele necessarie al fine di evitare la benché minima dispersione nonché prevenire cattive esalazioni in atmosfera.

**ARTICOLO 50**  
***Opere, depositi, ingombri sul suolo***

È vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicarne il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità competente secondo l'assetto organizzativo comunale.

È altresì vietato condurre a strascico, sulle strade comunali, consorziali e vicinali, legnami di qualsiasi sorta e dimensione, che possano danneggiare il buon stato delle stesse.

## **TITOLO VII°**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI E TARTUFI**

I raccoglitori di entrambi i sopra citati prodotti sono tenuti all'osservanza rigorosa delle misure di biosicurezza stabilite dalle ordinanze regionali e ministeriali vigenti (es. sanificazione calzature e mezzi), in particolare per il contenimento della Peste Suina Africana.

#### **ARTICOLO 51** **Raccolta dei tartufi**

La raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi sul territorio comunale sono disciplinate dalla Legge Regionale Piemonte 25 giugno 2008, n. 16 e dalla normativa statale vigente, nonché dai relativi provvedimenti attuativi.

Le tartufaie controllate e coltivate riconosciute ai sensi della normativa regionale sono soggette alle specifiche regole di gestione, delimitazione e tutela previste dalla normativa di settore.

È vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico o di alberi a testimonianza di coltivazioni agricole storiche (a titolo esemplificativo: pero madernassa, gelso, ulivo, castagni secolari, etc.)

Per garantire la sopravvivenza e conservazione delle piante di riconosciuta capacità tartufigena, si fa obbligo ai proprietari di terreni su cui insistono esemplari di carpino, olmo, quercia, tiglio, pioppo, pioppo tremulo, nonché noccioli o salici storici di dare preventiva comunicazione al comune nel caso debbano provvedere al taglio di detti alberi.

Le comunicazioni verranno vagliate dalla Commissione Agricoltura (con la presenza dei rappresentanti tartuficoltori) e nel caso l'esemplare che si deve abbattere risulti di comprovata capacità tartufigena, ne darà comunicazione al Sindaco, che potrà vietarne l'abbattimento, con provvedimento motivato.

L'abbattimento sarà consentito solo per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.

La raccolta dei funghi nel Comune di Montà è consentita secondo le norme vigenti, tranne specifica interdizione realizzabile a mezzo di recinzioni o cartellonistica dei proprietari dei fondi stessi.

#### **ARTICOLO 52** **Raccolta e trasporto dei funghi**

La raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla L.R. Piemonte 17 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi regionali.

È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi idonei a danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio e l'apparato radicale della flora.

È altresì vietato danneggiare o distruggere, volontariamente, funghi di qualsiasi specie anche se non commestibili o velenosi.

È vietato raccogliere funghi che non superino la grandezza di una noce.

È vietata altresì la raccolta dell'Amanite Cesarea (ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.

È vietato raccogliere funghi incompleti, cioè ove il carpoforo non conservi tutte le caratteristiche morfologiche che consentano una sicura determinazione della specie.

Nell'atto di raccogliere il fungo è fatto obbligo di torcere il gambo per facilitarne l'estirpazione

È fatto obbligo di fare in loco una sommaria pulizia del fungo appena raccolto, al fine di restituire al terreno le sostanze che possono facilitarne nuovi futuri sviluppi ed altri esemplari.

È vietato trasportare i funghi in borse di plastica o comunque in contenitori che non permettano la naturale diffusione a terra delle spore del micelio. I contenitori adatti a tale uso sono ad esempio cestini con il fondo intrecciato o comunque ove sussistano sufficienti fori per permettere la caduta naturale a terra del micelio fungino durante il trasporto.

È vietata la raccolta dei funghi, ed in generale di tutti i prodotti del sottobosco, dal tramonto al sorgere del sole. È fatta eccezione per i funghi ipogei (tartufi).

È vietata a tutti in qualsiasi luogo la raccolta dei funghi in concomitanza con particolari periodi di interdizione stabiliti dall'Ente Regionale.

È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

In ogni caso, si rinvia integralmente alla L.R. 24/2007 e ai regolamenti regionali attuativi.

### **ARTICOLO 53**

#### ***Limiti quantitativi in numero e peso***

La raccolta dei funghi è consentita nel numero massimo di 15 esemplari complessivi, al giorno e per persona, cumulativamente per tutte le specie di Boletus cioè: Boletus Reticulatus – Boletus Edulis – Boletus Aureus – Boletus Vinicola e di Amanite Cesarea (ovulo buono), oltre agli esemplari di cui al comma successivo

Per le altre specie, diverse da quelle Boletus ae Amanite Cesarea, è consentita la raccolta fino ad un limite massimo numerico di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui al comma precedente

Non esiste limite numerico per la specie Armillaria Mellea (chiodini o famigliola buona), pertanto questa specie di fungo non viene completata nei limiti dei precedenti commi.

In ogni caso, il peso complessivo dei funghi raccolti, qualunque sia la loro specie – compresi gli esemplari di Armillaria Mellea (chiodini o famigliola buona) – non può superare il limite massimo di tre chilogrammi.

I proprietari, usufruttuari e gli aventi diritto su un fondo sono esentati dagli obblighi di limitazione numerica e di peso di cui ai precedenti commi per la raccolta dei funghi in quel determinato fondo su cui vantano diritti

In caso di controllo degli organi preposti alla vigilanza dovranno dimostrare con adeguata prova documentale la peculiarità del diritto.

Restano ferme esenzioni e deroghe previste dalla normativa regionale vigente.

### **ARTICOLO 54**

#### ***Tesserino***

Nel Comune di Montà, la raccolta dei funghi può, a discrezione dell'amministrazione locale, essere subordinata al rilascio di un tesserino da parte del Comune.

Nel caso di obbligo di tesserino, questo è personale e presenta limiti temporali.

Il tesserino viene rilasciato dal Comando di Polizia Municipale a seguito di presentazione di richiesta e della ricevuta dell'eventuale pagamento della tassa che, nel rispetto del limite massimo determinato dalla Regione Piemonte, il Comune di Montà potrà stabilire ed esigere.

L'intestatario del tesserino di cui sopra, qualora venisse imposto, è tenuto a conservarlo ed esibirlo alla richiesta del personale preposto alla vigilanza, unitamente ad un documento di identità personale.

Nel caso l'amministrazione locale imponesse l'obbligo del tesserino, i proprietari, gli usufruttuari e gli aventi diritto su di un fondo, che intendano effettuare la raccolta dei funghi esclusivamente nel fondo su cui vantano il diritto, dovranno munirsi di apposita dichiarazione del Sindaco su cui risultino dai dati catastali del fondo. Detta documentazione sostituirà il tesserino obbligatorio. Per costoro, qualora esercitino l'attività di raccolta dei funghi epigei esclusivamente nel terreno su cui

vantano diritti, nessun versamento è richiesto tra quelli individuati precedentemente. In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, dovranno essere muniti di documento di identità e della dichiarazione suddetta.

## ***ARTICOLO 55*** ***Proventi***

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento e/o dall'emissione del tesserino, sono destinati, con apposito atto annuale dell'Ente, ad interventi di tutela ambientale, manutenzione della viabilità rurale e/o miglioramento della fruizione del territorio rurale, compatibilmente con la normativa contabile vigente.

Tali proventi possono essere destinati in via prioritaria, con apposito atto deliberativo annuale e nell'ambito delle previsioni di bilancio, ad interventi di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturale, di manutenzione del territorio rurale e forestale, nonché ad attività di vigilanza e informazione ambientale.

# **TITOLO VIII°**

## ***Fauna e flora***

### ***ARTICOLO 56***

#### ***Caccia e Pesca***

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è consentito sul territorio del Comune di Montà, con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia (art 842 del CC e dalle leggi speciali vigenti in materia).

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

È sempre vietata la cattura dei piccoli uccelli con qualsiasi mezzo effettuata.

È vietato disturbare la fauna di qualsiasi dimensione ed a qualsiasi ordine e specie appartenga.

### ***ARTICOLO 57***

#### ***Uccisione e cattura del riccio***

È vietata l'uccisione o la cattura del riccio con qualsiasi mezzo effettuata.

### ***ARTICOLO 58***

#### ***Raccolta di lumache e rane***

La raccolta delle lumache (chioccioline) e delle rane può avvenire solo nel rispetto delle norme fissate in materia da Stato e Regione. Se opportuno, a discrezione del Comune di Montà, può essere vietata.

### ***ARTICOLO 59***

#### ***Allevamento di animali***

Se disposto, il divieto di raccolta di lumache e rane, non si applica nei confronti di chi, proprietario od affittuario di terreni nel Comune, costituisca su di essi allevamento di una o più delle suddette specie di animali.

### ***ARTICOLO 60***

#### ***Raccolta di specie protette***

La raccolta di tutte le specie della flora spontanea è soggetta alla disciplina stabilita con legge regionale 32/82 e s.m.i. Sono comunque vietati l'estirpazione, l'asportazione ed il danneggiamento delle radici, dei tuberi, dei rizomi e dei bulbi delle specie protette.

### ***ARTICOLO 61***

#### ***Ripristino manto erboso***

In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo al privato o all'Ente interessato del ripristino e ricostruzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori, salvo diversa disciplina di settore, urbanistica, ambientale o forestale.

**ARTICOLO 62**  
***Raccolta prodotti del sottobosco***

La raccolta dei prodotti del sottobosco, inclusi funghi epigei spontanei e tartufi, è disciplinata dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla L.R. Piemonte 24/2007 e s.m.i. (funghi) e alla L.R. Piemonte 16/2008 (tartufi) e s.m.i., nonché ai relativi provvedimenti attuativi.

# **TITOLO IX°**

## ***Disposizioni finali***

### ***ARTICOLO 63***

#### ***Permessi, licenze, autorizzazioni***

Chiunque intenda ottenere un permesso, licenza, o autorizzazione, di cui al presente regolamento, deve presentare domanda al Comune di Montà.

### ***ARTICOLO 64***

#### ***Durata dei permessi e licenze***

I permessi e le licenze hanno la durata limitata di un anno dal momento in cui sono rilasciati. Il Comune può revocare in qualsiasi momento permessi, licenze ed autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per il quale furono rilasciati. Ove nulla osti, i permessi e le licenze possono, alla scadenza, essere rinnovati con domanda scritta dall'interessato.

### ***ARTICOLO 65***

#### ***Sanzioni amministrative***

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da norme statali o regionali o da discipline speciali vigenti, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00.

Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali applicabili alla singola fattispecie (a titolo esemplificativo: Codice della Strada; normativa ambientale; fitosanitaria; veterinaria; normativa regionale su funghi e tartufi).

### ***ARTICOLO 66***

#### ***Sanzioni accessorie***

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le sanzioni accessorie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, in particolare dagli artt. 19 e 20 (sequestro e confisca), nonché le misure accessorie previste da norme speciali.

### ***ARTICOLO 67***

#### ***Pagamento in misura ridotta***

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se non vi è stata, dalla notificazione del verbale.

La somma dovuta è pari a un terzo del massimo della sanzione edittale ovvero, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

**ARTICOLO 68**  
**Presentazione rapporto**

Per accertamento, contestazione, notificazione e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applica la L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., nonché la disciplina organizzativa dell'Ente.

L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad adottare l'ordinanza-ingiunzione è individuata nel Responsabile dell'Area Vigilanza o del Servizio territorialmente competente, conformemente all'assetto gestionale dell'Ente, come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000".

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avanti l'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

**ARTICOLO 69**  
**Ricorso al Responsabile del Servizio**

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la presentazione di scritti difensivi, l'audizione degli interessati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad adottare l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione è il responsabile del servizio competente secondo l'assetto organizzativo dell'ente.

**ARTICOLO 70**  
**Ricorso all'Autorità giurisdizionale competente**

Contro l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 98 comma 2° lettera d) del D.Lgs 507/99 che ha modificato ed integrato l'articolo 22 della Legge 689/81 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato è all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

**ARTICOLO 71**  
**Esecuzione forzata**

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione e all'esecuzione forzata nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalle altre disposizioni vigenti.

**ARTICOLO 72**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché le altre norme statali e regionali vigenti nelle materie interessate.

